

Contributo di solidarietà

Che cos'è?

Il contributo di solidarietà è una trattenuta a carico dei Dirigenti, pensionati e in servizio, che hanno effettuato versamenti contributivi all'Ex Inpdai, poi confluiti nell'INPS dal 1.1.2003.

Condizioni di applicazione

Il contributo di solidarietà si applica a tutti i Dirigenti di cui sopra che hanno **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- 1) 5 anni di iscrizione (comprensivi anche dell'anzianità trasferita) all'ex Inpdai al 31.12.1995, **anche discontinui**;
- 2) Iscrizione all'ex Inpdai entro il 31.12.2002;
- 3) Si applica alle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (EURO 468,35 x 5 = 2.341,75/mese);
- 4) Durata: **1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017**;
- 5) Sono **escluse** le pensioni di inabilità ed invalidità.
- 6) Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito; la pensione è quindi tassata al netto del contributo

Come si calcola?

Considerando l' **anzianità contributiva al 31.12.1995** la trattenuta è pari:

- allo 0,3% (da 5 a 15 anni di anzianità contributiva)
- allo 0,6% (oltre i 15 anni e fino a 25)
- all'1% (oltre i 25 anni)

e quindi occorre:

- 1) individuare la quota di pensione maturata al 31 dicembre del 1995;
- 2) applicare a questa quota gli indici di perequazione automatica fino a gennaio 2012;
- 3) sull'importo così determinato applicare le aliquote indicate in precedenza;

Il risultato corrisponde all' importo del Contributo di Solidarietà dovuto per ciascun mese

A quanto corrisponde la trattenuta?

Basta consultare la “comunicazione mensile al pensionato”



COMUNICAZIONE MENSILE al PENSIONATO

emessa il 17/11/2016 alle 12.03

COGNOME E NOME :	PENSIONE IN PAGAMENTO nel mese di EURO	
CODICE FISCALE		
Sede INPS di MILANO	Categoria VDAI	Certificato N°
Descrizione	Importo	
PENSIONE LORDA		
CONTR. SOLIDARIETA' L. 214/2011	18,12 -	
PENSIONE AL NETTO QUOTE INCUM.	t	
TRATTENUTE IRPEF	.	
ARROTOND. PAGAMENTO PRECEDENTE	.	
ARROTONDAMENTO PAGAMENTO		
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO	t	

Fino ad oggi cosa abbiamo fatto?

Come Federmanager abbiamo presentato due ricorsi giudiziari «pilota» (Bologna; Vicenza), avverso l'applicazione del contributo di solidarietà. Purtroppo, la magistratura ha respinto entrambi ma contro la sentenza negativa del Tribunale di Vicenza si è ritenuto di proporre appello. Al Consiglio Nazionale dello scorso 26 novembre è stata comunicata la sua calendarizzazione per giugno 2018!

I ricorsi pilota, proposti attraverso lo studio Legale Orrick, avevano l'obiettivo di eccepire i profili di incostituzionalità della norma che ha introdotto il contributo di solidarietà.

Queste sono le motivazioni con le quali i giudici li hanno respinti:

«l'esiguità della trattenuta mensile non può in alcun modo pregiudicare la proporzionalità tra il trattamento pensionistico erogato e la retribuzione percepita nel corso della vita lavorativa».

È pendente un 3^o ricorso "pilota" (a Modena) che sarà discusso il 20.06.2017.

In questa fase che cosa possiamo fare?

Possiamo interrompere i termini di prescrizione inviando **ENTRO IL 31.12.2016** la lettera all'INPS con cui si chiede la restituzione di quanto indebitamente trattenuto nonché l'interruzione dei termini. Eccone il facsimile:

Spett.le INPS
Sede legale
via Ciriolo Grande 21
00144 Roma

Racc. a/r

Spett.le INPS
Sede territoriale di _____
a/r
via _____
CAP _____ Città _____

Racc.

Oggetto: Richiesta di restituzione di tutto quanto illegittimamente e/o erroneamente decurtato e decurtando dal trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del DL 201/2011, oltre gli interessi di legge e rivalutazione monetaria come per legge fino all'effettivo soddisfo.

Il sottoscritto (cognome e nome) _____
Nato _____ il _____/_____/_____, Codice _____
Fiscale _____ residente in _____
via _____;

Premesso che

- è Titolare di pensione INPS n. _____ eccedente 5 volte il trattamento minimo INPS;
- proviene dalla pensione previdenziale INPDAI, confluita nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS;
- l'INPS sta applicando al sottoscritto la detrazione del contributo di solidarietà in ragione al periodo 1° gennaio 2012/31 dicembre 2017, in virtù di quanto disposto dall'art. 24, comma 21, D. L. del 6 dicembre, n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la norma sopra citata:
 - o è illegittima in quanto travalica i limiti costituzionalmente sanciti dagli artt. 3, 36, comma 1, 38, comma 2, e 53 della Costituzione italiana;
 - o è, comunque, stata dall'Inps erroneamente applicata in quanto:
 - il contributo di solidarietà è stato calcolato sull'intero importo del trattamento pensionistico, anziché sul solo differenziale fra la pensione determinata in conformità alla normativa Inpdai e la corrispondente montata pensione che sarebbe spettata al sottoscritto se iscritto al regime AGO (assicurazione generale obbligatoria);
 - la norma dispone che l'aliquota del contributo da applicare sia determinata in base agli anni di iscrizione all'Inpdai antecedenti all'entrata in vigore della l. 335/95. L'INPS ha invece tenuto in considerazione, in tale periodo, anche gli

anni di contribuzione trasferita dall'Inps all'Inpdai ai sensi dell'art. 5 legge n. 44/1973.

Tutto quanto premesso, il sottoscritto

INTIMA E DIFFIDA

L'INPS - Istituto Nazionale della previdenza Sociale - a restituire tutto quanto illegittimamente e/o erroneamente decurtato e/o decurtando, con decorrenza 1.1.2012, dal proprio trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del DL 201/2011, oltre gli interessi di legge e rivalutazione monetaria come per legge fino all'effettivo soddisfo, con esplicito avviso che in difetto, il sottoscritto si riserva di agire presso le sedi competenti al fine di ottenere la tutela dei propri diritti.

La presente costituisce formale atto di costituzione in mora del debitore Inps ed interruzione della prescrizione.

Luogo _____, data _____

Firma _____

All. Documento di identità



**COMUNICAZIONE
MENSILE al PENSIONATO**

emessa il 17/11/2016 alle 12.03

COGNOME E NOME :	PENSIONE IN PAGAMENTO nel mese di EURO	
CODICE FISCALE		
Sede INPS di MILANO	Categoria VDAI	Certificato N°
	Descrizione	Importo
	PENSIONE LORDA	-
	CONTR. SOLIDARIETA' L.214/2011	18,12 -
	PENSIONE AL NETTO QUOTE INCUM.	€
	TRATTENUTE IRPEF	-
	ARROTOND. PAGAMENTO PRECEDENTE	
	ARROTONDAMENTO PAGAMENTO	
	IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO	€

Iter da seguire

Per individuare la sede locale INPS di competenza è sufficiente seguire il percorso:

www.inps.it\contatti\le sedi Inps